



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa	Presidente
dott. Francesco Paolo Feo	Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 270 C.C.I.)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED], il [REDACTED]

-Visto il ricorso depositato dalla sig.ra [REDACTED], difesa dall'avv. Marianna Papa, con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della liquidazione controllata;
-Letta la relazione dell'OCC, avv. Paolo Cantelmo e dott. Ferdinando Fanara, e la documentazione prodotta in atti;

- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;

- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanzianti nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;

-rammentato inoltre che la prospettata proposta di liquidazione nonché il piano di riparto (vedi p. 9 e seguenti della relazione OCC) non vincola in alcun modo gli organi della procedura di liquidazione, atteso che il programma di liquidazione dovrà essere deciso, non già dalla proponente e nemmeno da questo Collegio (il quale si limita a valutare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione), bensì nel raccordo fra liquidatore e giudice delegato, quali specifici organi cui la predetta funzione è assegnata dalla legge, soltanto nel corso della procedura e all'esito di ogni eventuale ulteriore esame endoprocedimentale (incluso, per mero esempio, l'avvio di azioni revocatorie e recuperatorie, etc.);

- rammentato altresì che anche le valutazioni in ordine al profilo dell'eventuale esdebitazione costituiranno specifico oggetto di esame da parte del Tribunale dopo tre anni dall'inizio della procedura di liquidazione (e che non spetta pertanto al Collegio alcuna valutazione in questa fase);
- rilevato che la ricorrente non risulta sottoponibile, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere attività d'impresa, come attestato nella stessa relazione dei gestori della crisi, avv. Paolo Cantelmo e dott. Ferdinando Fanara, (in essa infatti si segnala che la ricorrente è ad oggi pensionata avendo svolto l'attività di infermiera professionista, cfr p. 3 della Relazione Occ);
- rilevato che dalla predetta relazione dei gestori emerge che la debitoria complessiva, allo stato, ammonta ad 85.815,83 (cfr. p. 9 della relazione Occ);
- considerato che la relazione dell'Occ attesta che la stima dei beni mobili della ricorrente (la quale, stante quanto desumibili dalla relazione occ, pagando la stessa un canone locatizio di 450 euro mensili) ammonta complessivamente a circa euro 26.480 (cfr. p. 6 della Relazione Occ) e che le entrate da pensione disponibili consistono in euro 2.460 mensili integrando pertanto il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;
- rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile (cfr. p. 11-12 della Relazione Occ);
- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **BERNARDI VIRGILIO DANTE** (C.F. **0403183010**) nata a **Napoli**, il **1 gennaio 1974**;

Nomina

Giudice delegato il dott. Virgilio Dante Bernardi;

Nomina

Liquidatore l'avv. **Paolo Cantelmo**, già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

Ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

Ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

Dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorso i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, anche in vista di ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024

Il Giudice relatore
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa